



20.11.2009

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 467/2008, presentata da S.A.N., cittadino spagnolo, sui problemi per ottenere sovvenzioni agricole comunitarie ai sensi del sistema di pagamento unico per azienda

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che la burocrazia a livello locale rende difficile per gli agricoltori ottenere sovvenzioni comunitarie ai sensi del sistema di pagamento unico per azienda, accusando le autorità locali della regione spagnola dell'Andalusia di non prendere misure per agevolare le procedure volte a stabilire l'ammissibilità delle aziende alle sovvenzioni e sostenendo che gli sforzi compiuti per riunire le aziende appartenenti a diversi proprietari spesso appaiono vani: tra le aziende ora appaiono "isole" non coltivate, e questo pregiudica l'ammissione agli aiuti. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di promuovere una soluzione a questi problemi che colpiscono in particolare i piccoli produttori.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La petizione riguarda la gestione da parte del governo dell'Andalusia del sistema spagnolo di identificazione delle parcelle agricole, il SigPac.

Il firmatario possiede una parcella olivicola in Andalusia e denuncia la modalità di gestione del registro del SigPac in Andalusia, e più precisamente il fatto che il suo terreno, identificato come singola parcella nel registro catastale, è stato suddiviso in sei diverse parcelle nel registro del SigPac con 'isole' non ammissibili tra loro all'aiuto accoppiato per gli oliveti.

Secondo il firmatario, questa divisione della parcella rende più difficile per i piccoli proprietari terrieri presentare le proprie domande di aiuto.

Il firmatario denuncia che, nonostante le sue richieste di modifica del SigPac, non è stata effettuata alcuna correzione. Secondo il firmatario, ciò è dovuto al funzionamento del SigPac, in cui le unificazioni e le correzioni si effettuano automaticamente, senza che i cittadini abbiano la possibilità di intervenire.

Il firmatario chiede che si esercitino pressioni sul governo dell'Andalusia affinché proceda tempestivamente agli adeguamenti e alle correzioni necessari del SigPac.

Conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri, nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, istituiscono un sistema di identificazione delle parcelle agricole. Gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004, funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento. Ai fini delle domande di aiuto, gli Stati membri distribuiscono agli agricoltori materiale grafico indicante i confini delle parcelle di riferimento. Viene indicata anche la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento. A sua volta, quando presenta la domanda, l'agricoltore indica le correzioni riguardanti i confini o le dimensioni della parcella di riferimento.

Il SigPac è basato sul sistema catastale spagnolo, in cui le parcelle catastali sono suddivise in sottoparcelle uniformi. Per quanto riguarda il parere generale sul SigPac, dalle verifiche effettuate dai servizi della Commissione in Spagna nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti non sono finora emerse gravi carenze o non conformità del sistema di identificazione delle parcelle agricole rispetto al quadro giuridico.

La Commissione non può tuttavia valutare se il contenuto del SigPac (parcelle di riferimento, superficie ammissibile, confini) sia sempre corretto.

Nel quadro della gestione condivisa dei pagamenti diretti, possibili divergenze tra agricoltori e autorità spagnole nazionali o locali riguardo al contenuto del SigPac devono tuttavia in linea di principio essere risolte a livello nazionale o regionale, e non a livello comunitario. Gli agricoltori che contestano l'esattezza del contenuto del registro devono avvalersi degli strumenti e delle procedure esistenti nell'ambito del sistema giuridico nazionale.

## Conclusioni

Il firmatario sostiene che, nonostante le sue ripetute richieste, le autorità andaluse non abbiano effettuato la modifica della registrazione del suo terreno nel SigPac.

Sembra pertanto opportuno chiedere alle autorità spagnole di fornire le proprie osservazioni in merito all'esattezza di tali asserzioni e, in caso di conferma dei fatti esposti, in merito ai motivi che sono all'origine delle difficoltà denunciate.

La Commissione chiederà pertanto al firmatario il consenso alla divulgazione della sua identità alle autorità spagnole e trasmetterà la denuncia del firmatario alle autorità spagnole affinché esprimano le proprie osservazioni."

#### **4. Risposta complementare della Commissione**, ricevuta il 20 novembre 2009.

“Contatti con le autorità spagnole a seguito della petizione

Dopo aver ottenuto nel gennaio 2009 il consenso del firmatario alla divulgazione della sua identità e alla trasmissione della sua corrispondenza alle autorità spagnole, il 6 marzo 2006 la Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale ha inoltrato il fascicolo alle autorità spagnole nell'ambito dell'attuazione del progetto EU-Pilot, chiedendo loro di presentare i propri commenti, in particolare informazioni circa le procedure per la correzione e l'aggiornamento dei dati nel sistema SIGPAC<sup>1</sup>.

Nella risposta del 24 aprile 2009 le autorità spagnole hanno spiegato che, secondo quanto previsto da un'ordinanza del 13 aprile 2007 recante norme per la procedura di manutenzione del SIGPAC, le informazioni sulle parcelle e i lotti situati nella Comunità autonoma dell'Andalusia contenute nel sistema SIGPAC possono essere aggiornate automaticamente o su richiesta dell'interessato.

Gli aggiornamenti automatici vengono effettuati in base a decisioni amministrative adottate ad esempio a seguito di variazioni catastali, grandi opere, controlli in loco o fusioni di parcelle distinte.

Le autorità spagnole hanno spiegato che il SIGPAC e il catasto sono due sistemi totalmente differenti e indipendenti l'uno dall'altro, basati su fonti di informazioni proprie e distinte. Le autorità spagnole hanno tuttavia sottolineato che sono in corso interventi volti a far convergere i dati contenuti nei due sistemi attraverso raffronti e controlli mirati a verificare se i dati vettoriali di entrambi i sistemi siano in linea con i dati ortofotografici al fine di stabilire nel modo più obiettivo possibile se sia meglio utilizzare come base i dati vettoriali dell'uno o dell'altro sistema.

Le richieste di aggiornamento degli interessati possono essere presentate da persone fisiche o giuridiche, proprietarie o titolari degli appezzamenti SIGPAC, eventualmente rappresentate da un rappresentante legale.

Le richieste di variazione possono essere presentate in caso di contestazione da parte dell'interessato dei dati registrati nel SIGPAC e relativi ad aspetti quali la fusione di appezzamenti adiacenti aventi la stessa destinazione d'uso e appartenenti ad una stessa parcella SIGPAC o al numero, alla posizione e al tipo di piantagioni di ulivi.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, la richiesta di modifica della forma del lotto 23-1-10-572 presentata dal firmatario è stata accolta dall'amministrazione con decisione del 15 settembre 2006 e successivamente integrata nel sistema SIGPAC, mentre le richieste presentate dallo stesso in riferimento ad altre parcelle non sono state accettate.

Il 14 luglio 2009 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità spagnole ulteriori informazioni sulle condizioni generali in base alle quali gli agricoltori possono chiedere

---

<sup>1</sup> Il sistema spagnolo di identificazione delle parcelle agricole.

modifiche dei dati contenuti nel SIGPAC nonché sul trattamento delle richieste avanzate dal firmatario in questo caso specifico. Il problema riguardava nella fattispecie l'esatto significato giuridico del termine 'titolare' in tale contesto nonché le ragioni per cui le altre richieste del firmatario erano state respinte.

Il 21 settembre le autorità spagnole hanno fornito ulteriori informazioni specificando che il termine 'titolare' dovrebbe essere inteso come indicante la persona che presenta uno dei seguenti documenti:

- domanda di aiuto per le aree incluse nella campagna di commercializzazione in corso o in quella precedente;
- contratto di affitto di un terreno agricolo o contratto di mezzadria recante riferimento catastale su cui siano state pagate le imposte.

Quanto alle richieste avanzate dal firmatario e non accolte dalle autorità spagnole, queste ultime hanno spiegato che tali richieste non erano state presentate in conformità con la legislazione vigente (ossia con il modello reperibile sulla pagina Web del Dipartimento dell'Agricoltura e della pesca) e non potevano quindi essere accettate dall'amministrazione.

La Commissione ha quindi ultimato la valutazione della risposta fornita dalle autorità spagnole.

Valutazione della risposta delle autorità spagnole

La Commissione ritiene che le autorità spagnole abbiano adottato le misure necessarie a consentire correzioni e aggiornamenti dei dati inseriti nel sistema SIGPAC. La legislazione nazionale citata, ossia l'ordinanza del 13 aprile 2007 recante la procedura di manutenzione del SIGPAC sembra essere conforme ai requisiti dei regolamenti nn. 1782/2003 (ora 73/2009) e 796/2004, in quanto prevede la possibilità di aggiornare i dati su richiesta del titolare o automaticamente a seguito di una decisione amministrativa.

Pertanto, pur non potendo in questa fase formulare alcuna affermazione sul livello di correttezza del sistema SIGPAC andaluso nel suo insieme, la Commissione rileva che le autorità spagnole hanno posto in essere le procedure necessarie a garantire la correzione dei dati.

È opportuno ricordare che in base alle disposizioni che regolamentano l'attuazione dei regimi di sostegno comunitari nell'ambito della Politica agricola comune spetta agli Stati membri, alla Spagna in questo caso, adottare le misure necessarie ad accertare la corretta concessione delle sovvenzioni e a prevenire e correggere eventuali irregolarità. La gestione dei regimi di sostegno diretto, compresi i sistemi di identificazione delle parcelle agricole, rientra nelle competenze degli Stati membri.

La Commissione ha tuttavia raccomandato alle autorità spagnole dell'Andalusia di impegnarsi al massimo per garantire il completamento degli interventi di convergenza in corso tra il catasto e il SIGPAC nell'ottica di una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi aggiuntivi a carico degli agricoltori.

Quanto al trattamento del fascicolo del firmatario, le informazioni fornite dalle autorità

spagnole sembrano indicare che la sua richiesta di correzione dei dati contenuti nel SIGPAC sia stata correttamente gestita dalle autorità competenti spagnole. Secondo queste ultime infatti, il 15 settembre 2006 l'amministrazione ha accolto la richiesta di modifica della forma del lotto 23-1-10-572, integrando la modifica nel SIGPAC.

Non è stato invece possibile trattare le richieste relative ad altre parcelle in quanto, secondo le autorità spagnole, il firmatario non ha presentato dette richieste conformemente alla legislazione in vigore.

La Commissione ritiene quindi che, in base alle informazioni disponibili, non vi sia motivo di contestare la valutazione degli elementi fattuali svolta dalle autorità spagnole e che eventuali controversie riguardo a tale valutazione rientrano nelle competenze delle rispettive autorità nazionali.

### Conclusione

Sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene accettabile la risposta delle autorità spagnole.

La Commissione informerà il firmatario del fatto che, a suo parere, la Spagna ha predisposto le procedure necessarie a consentire la correzione e l'aggiornamento dei dati contenuti nel SIGPAC e che pertanto il fascicolo del firmatario è stato correttamente trattato dalle autorità spagnole. Al firmatario sarà comunicato che, a meno non presenti nuove informazioni suscettibili di modificare la posizione della Commissione entro 4 settimane, il dossier sarà archiviato.

La posizione della Commissione sarà determinata in via definitiva alla scadenza del termine sopra citato.”